

ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA SOPPRESSIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE PREVISTA DALLA FINANZIARIA 2010

Il Consiglio di Zona 6 – Barona – Giambellino - Lorenteggio, P.ta Genova

Premesso che ritiene ormai non più rinviabile il percorso di avvio della Città Metropolitana in considerazione delle rilevanti modificazioni intervenute nel territorio della nostra zona e della città intera

visto il grave attacco alla partecipazione amministrativa che la Finanziaria 2010, al comma 179 come previsto dal Governo, pone in essere sopprimendo tutte le Circoscrizioni,

ritenuto che tale previsione non determina alcuna semplificazione, anzi rappresenta solo una logica centralistica e centralizzatrice e colpisce ancora le autonomie locali ed in particolare i Comuni, e così i cittadini;

Considerato che nell'ordinamento italiano la **circoscrizione comunale (e, a Milano, la Zona** del decentramento) è un organismo di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate, istituita dal comune con competenza su di un'articolazione del suo territorio comprendente uno o più quartieri;

Considerato che la disciplina delle circoscrizioni comunali è ora contenuta nell'art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), secondo il quale le circoscrizioni devono essere istituite dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, mentre la loro istituzione è facoltativa nei comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, fermo restando che la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Considerato che l'ANCI ha sempre ribadito la necessità di riduzione dei costi della politica che non penalizzi la democrazia partecipativa ed agisca proporzionalmente e contestualmente su tutti i livelli istituzionali del Paese;

Considerato che le Circoscrizioni esistenti nei Comuni di grandi dimensioni non rappresentano un costo della politica, bensì uno strumento istituzionale dell'Amministrazione per rispondere all'esigenza di partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa della città, così come lo strumento concreto di decentramento amministrativo, esempio reale di sussidiarietà verticale;

Considerato che il legislatore con la legge 142 del 1990 tendeva a rappresentare un incentivo al decentramento amministrativo demandando allo Statuto e al Regolamento comunale l'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni;

Constatato che i Consigli di Circoscrizione, in una prospettiva di decentramento amministrativo, **avrebbero dovuto assumere** eventualmente **maggiore autonomia deliberativa** soprattutto per quanto concerne la gestione dei servizi di base, del verde e della viabilità minore, i lavori pubblici, le attività sociali, culturali e sportive;

Constatato che le Circoscrizioni attualmente esistenti necessitano di **reali risorse strutturali, tecniche ed amministrative** per rendere possibile una reale erogazione di quei servizi e di quelle funzioni previste dallo Statuto Comunale e dal Regolamento sul Decentramento;

Constatato che la finanziaria 2010 abolendo le Circoscrizioni in tutti i Comuni, anche quelli di grandi dimensioni, ricadenti nelle aree metropolitane non ha colpito i "costi della politica", bensì i costi necessari per una democrazia partecipata e reale basata sul principio della sussidiarietà verticale;

Constatato che la finanziaria 2010, in contraddizione con le ipotizzata riduzione dei costi, non ha invece abolito le Province neppure nelle aree destinate a divenire area metropolitana;

Considerato che la soppressione delle Circoscrizioni affoscherà di fatto la istituzione dell'area metropolitana, poiché senza decentramento nel territorio il Comune capoluogo, con le proprie

dimensioni finanziarie e organizzative, renderà inaccettabile agli altri Comuni la adesione all'Ente metropolitano;

Considerato altresì che l'abolizione delle circoscrizioni comunali, quali centri di democrazia partecipata, incide in maniera **irrisoria** sulle casse comunali;

DELIBERA

- Di sottolineare la propria assoluta contrarietà circa l'abolizione delle Circoscrizioni, centro di confronto con i cittadini e strumento di democrazia partecipata da parte di tutti i residenti e di gestione dei servizi di base;
- Di richiedere al Governo e al Parlamento di eliminare detta previsione e comunque di ripristinare con apposito provvedimento le Circoscrizioni, almeno nelle città di popolazione superiore a 250.000 abitanti e comunque nelle area metropolitane
- Di invitare il Sindaco, assessore al Decentramento e la Giunta, nonché il Presidente del Consiglio Comunale ed il Consiglio Comunale a farsi promotori nelle sedi istituzionali di loro competenza affinché venga mantenuta la libertà dei singoli Comuni di articolarsi istituzionalmente, secondo le proprie necessità demografiche e territoriali, comunque salvaguardando l'istituzione delle Circoscrizioni, almeno nelle città di popolazione superiore a 250.000 abitanti e comunque nelle area metropolitane.
- Di invitare il Sindaco a esprimere con urgenza pubblicamente e con forza la contrarietà a tale disegno distruttivo del decentramento.

Dà mandato

al Presidente del Consiglio di Zona, proponendo ciò a tutte le Circoscrizioni attraverso i Presidenti, di convocare un Consiglio Straordinario in ogni sede Circoscrizionale per richiedere l'abolizione di detta disposizione e difendere la partecipazione amministrativa, invitando il Rappresentante del Ministro per la Semplificazione amministrativa, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e l'assessore al decentramento, nonché i Parlamentari Milanesi, le forze sociali e politiche, i cittadini.

Dà altresì mandato

al Presidente del Consiglio di Zona, proponendo ciò a tutte le Circoscrizioni attraverso i Presidenti, di richiedere un immediato incontro al Ministro per la Semplificazione normativa e al Prefetto, per rappresentargli la ferma protesta in ordine a detta previsione.

67. Sono soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del Testo unico.

68. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 67 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

69. Le soppressioni di cui al comma 67 e le disposizioni di cui al comma 68 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.

70. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina elettorale dei consigli comunali che assicuri la rappresentanza da parte degli eletti delle diverse aree territoriali che compongono il comune corrispondenti alle circoscrizioni di decentramento, nei comuni con popolazione superiore a 180.000 abitanti e nei comuni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 6 maggio 2009, n. 42, possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 180.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo è efficace dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

71. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 67 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del Testo unico per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 del Testo unico, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.

72. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del Testo unico.

73. Sono abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano le circoscrizioni di decentramento comunale soppresse in base ai commi da 67 a 72, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con i commi da 67 a 72.